



**REPUBBLICA ITALIANA**

**PROCURA REGIONALE PRESSO LA**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

**PER IL TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

**– SEDE DI TRENTO –**

**Alle Sezioni Riunite della Corte dei conti**

**per la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol**

o o o o o

**MEMORIA CONCLUSIONALE**

**Parificazione del Rendiconto generale della Provincia Autonoma di**

**Trento per l'esercizio finanziario 2025**

**(Udienza pubblica del 30 giugno 2026)**

o o o o o

Il Procuratore regionale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti,

**Visti**

- lo schema di Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2025, approvato dalla Giunta provinciale il 30 aprile 2026 con deliberazione n. 603;

- gli atti dell’istruttoria espletata dalla Sezione di Controllo per il T.A.A. - sede Trento;
- la deliberazione della Sezione di Controllo per il T.A.A. - sede Trento n. 51/2026/FRG dell’11/06/2026;

**Considerate** le osservazioni delle parti nel corso del contraddittorio, svoltosi con i rappresentanti della Provincia, all’udienza camerale del 22 giugno 2026;

#### OSSERVA

L’esame del rendiconto 2025 consente di confermare il *trend* positivo della sana e corretta gestione della finanza pubblica da parte della Provincia Autonoma di Trento anche se alla Comunità amministrata non vanno sottaciute alcune criticità di seguito sintetizzate.

1. *In primis*, duole ancora una volta registrare che, nonostante i rilievi sollevati in tal senso sin dalla parifica al rendiconto 2023, la Provincia continua a non dotarsi di una contabilità analitica che assicuri la rendicontazione dei risultati raggiunti, con riferimento alle risorse programmate e utilizzate anche per le azioni strategiche e gli interventi rilevanti. Incurante dei rilievi della Sezione di controllo, allo stato, risulta che la Provincia Autonoma di Trento ha scelto di attendere l’implementazione della contabilità *Accrual*, al fine di darvi attuazione, programmandola per il 2026.

2. Altro aspetto meritevole di attenzione riguarda le garanzie connesse all’organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026 (c.d. “Garanzia 1.5”).

In tale ambito, la responsabilità solidale, assunta dalla Provincia mediante specifiche prenotazioni di spesa pluriennali (per complessivi euro 79,6 mln), riconducibili alla medesima logica dei limiti di impegno, ma aventi caratteristiche diverse rispetto alle operazioni tradizionali di indebitamento, ha comportato di fatto l’attuazione di un meccanismo idoneo a far concorrere gli enti territoriali coinvolti alla copertura di eventuali *deficit* della Fondazione Milano Cortina 2026.

Valga qui sottolineare, soprattutto *pro futuro*, che tale *agere* amministrativo appare di certo porsi in controtendenza rispetto al principio di prudenza nella gestione delle risorse pubbliche provinciali, laddove si consideri che tale sistema di garanzie non si riferisce a passività già predeterminate, né a flussi di rimborso scadenziati, ma è collegato a un evento futuro e incerto, “*con possibile variabilità dell’onere e concentrazione degli effetti finanziari in un orizzonte temporale limitato*”. Doveroso è per il magistrato contabile - in questa sede il pubblico

ministero - rilevare che occorre evitare future esposizioni debitorie della Provincia ovvero degli enti territoriali coinvolti in tali operazioni finanziarie, proprio a motivo di sottoscrizioni di accordi per il riparto degli oneri economici, che, come quello approvato con d.g.p. n. 14 del 21 gennaio 2022, vincolino gli enti territoriali ad impegnarsi a concorrere alla copertura dell'eventuale *deficit*, con obblighi di “*piena e solidale responsabilità*”.

Tali garanzie, infatti, potrebbero concretizzarsi, per un peso significativo, in passività potenziali. Pertanto, anche se, nell'ultimo riscontro, la Provincia abbia affermato l'assoluta inapplicabilità della garanzia 1.5, essendo state onorate le condizioni degli incassi relativi ai diritti “media” anticipati dai *broadcaster*, tuttavia, allo stato attuale, si è ancora in attesa di ricevere dal C.I.O. una ufficiale comunicazione che evidenzi la non applicabilità della garanzia.

La presente circostanza, dunque, non fa altro che corroborare l'assunto secondo il quale nella finanza pubblica sia d'uopo rifuggire logiche di “azzardo” ovvero operazioni ad alto rischio, nel senso di non agganciare garanzie, coperte dalle casse degli enti territoriali, ad eventi “futuri ed incerti”.

3. Sempre sul lato dei finanziamenti, particolarmente significativo è, altresì, quello pari a euro 400 mln previsto per la realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Trentino (POUT). Infatti, in ordine all'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione, determinata sulla base della variazione del bilancio di previsione 2025-2027, è stata ridestinata la medesima cifra anche nel bilancio di previsione del 2025, per poi essere infine trasfusa, con un ulteriore incremento (per un importo pari a euro 490 mln) nel bilancio di previsione del 2026, tenendo conto che nel rendiconto 2025 non è presente alcun importo speso per la realizzazione dell'opera.

Le descritte evenienze contabili si potrebbero prestare a letture che si inscriverebbero in un contesto di generalizzato rallentamento dell'effettiva attuazione dell'opera, in quanto dal 2024 la voce di spesa da “debito autorizzato e non contratto” (DANC) si reitera nei bilanci di previsione per poi confluire nel risultato di amministrazione degli anni successivi. Siffatte operazioni contabili apparirebbero, dunque, sintomatiche almeno di un *deficit* di programmazione in merito alla concreta costruzione del Polo, ritardando in tal modo un'opera necessaria per assolvere a funzioni fondamentali e poste a beneficio dell'intera collettività. Inoltre, va osservato come le voci di spesa menzionate, integrando, dal punto di vista preminentemente contabile, una previsione di debito autorizzato e non contratto, vengano tuttavia riportate come macroaggregato indistinto.

4. Motivo di ulteriore riflessione è anche quello, già affrontato in sede di parifica 2025, relativo alla materia cruciale delle partecipazioni pubbliche, che continua ad essere connotata da ritardi in alcune dismissioni ovvero in ripianamenti delle perdite, laddove registrate.

Si ribadisce, anche quest'anno, che il quadro attuale appare stridente con le finalità della normativa di settore, sia sotto il profilo formale del riordino della materia in un testo unico provinciale, auspicando una maggiore celerità di tale processo normativo redazionale (rinviato al 2026), sia sotto l'aspetto sostanziale del contenimento ovvero della neutralizzazione delle perdite, nell'ottica del necessario contenimento della spesa per il rispetto degli equilibri di bilancio.

5. Si confermano, infine, ulteriori perplessità, comunque rilevate anche dalla Sezione di controllo, attinenti non solo a fenomeni strettamente contabili, ma anche a politiche di gestione delle risorse pubbliche.

5.1. Alla prima tipologia appartengono soprattutto le criticità in ordine:

- al prelievo dal “fondo di riserva per spese impreviste”, laddove mancherebbero in diverse delibere e provvedimenti proprio i requisiti dell'imprevedibilità della spesa, eludendone i caratteri di eccezionalità e di urgenza e, quindi, di residualità delle fattispecie riconducibili ai c.d. debiti fuori bilancio, a ben poco rilevando il chiarimento reso dalla Provincia relativamente alla esiguità delle percentuali del valore delle risorse accantonate sul fondo in sede di bilancio di previsione (solo il 2%) ovvero di quelle relative all'accantonamento risultante sul bilancio *post* assestamento (solo 1,3%);
- al permanere di una somma significativa di pagamenti tardivi (raddoppiati nel 2025) nei confronti dei fornitori, anche se il *trend* complessivo in materia risulta essere mediamente entro i termini;
- alle cospicue giacenze di cassa, che, se da un lato costituiscono, senza dubbio, un fattore positivo al contempo non celano profili di inadeguatezza funzionale per rallentamento della sequenza programmazione-gestione-spesa nell'interesse della Comunità amministrata;
- al “fondo contenziosi”, il quale registra un incremento, secondo tuttavia un calcolo prudenziale, in vista del rischio di esposizione debitoria della Provincia rispetto al contenzioso pendente.

5.2. Alla seconda tipologia, invece, appartengono quegli aspetti di programmazione e di efficienza nelle procedure di spesa, che potrebbero rivelare, se malamente gestite, un quadro

disomogeneo nella puntualità dell'assolvimento degli obiettivi sfidanti.

Si considerino, sul punto:

- una più efficiente distribuzione di cassa delle risorse provinciali in rapporto al fabbisogno soprattutto dei piccoli comuni, che segnalano difficoltà nel reperimento tempestivo di tali risorse, anche qualora quest'ultimi siano in un numero limitato;
- l'eventuale rischio sui derivati e sulle *società in house* che hanno fatto agli stessi ricorso, nell'ottica di un potenziale ciclo sfavorevole del valore di tali misure, con possibile conseguenza che una "potenziale" perdita si muti in una perdita "reale";
- l'attività contrattuale in materia di appalti che accerta una riduzione nel settore dei lavori (-37,97%) e dei servizi (-71,82), registrando, invece, un incremento per le forniture (74,90%).

6. Va, inoltre, segnalato che da una istruttoria avente ad oggetto l'erogazione e la percezione di indennità non giustificate è emersa la elusione del divieto della norma provinciale di corrispondere indennità ai titolari di cariche elettive di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti per incarichi in cui i medesimi vengono designati in ragione del proprio mandato. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27/2010 prevede la possibilità di riconoscere, a detti soggetti, solo un gettone di presenza non superiore a trenta euro e il rimborso spese. Si è accertato che società miste che gestiscono impianti di risalita hanno liquidato a titolo di rimborso spese somme significative al sindaco dell'ente titolare delle azioni e che per statuto delle società deve far parte del loro consiglio di amministrazione.

Dall'esito delle indagini delegate è emerso che la società che ha liquidato non aveva i documenti giustificativi delle spese rimborsate al sindaco.

Onde evitare fattispecie di abuso del diritto al rimborso, sarebbe auspicabile che il legislatore provinciale modificasse la norma, precisando che il rimborso può essere liquidato solo se specificamente documentato dall'avente diritto e che eventuali somme liquidate, senza i giustificativi di spesa, devono essere recuperate dall'ente che le ha erogate.

7. Merita, infine, particolare attenzione la questione concernente la spesa sanitaria, laddove si sottolinea, da parte della Provincia, che il saldo della mobilità sanitaria interregionale sia migliorato notevolmente anche per effetto del contributo delle strutture private convenzionate, per cui tale dato positivo consentirebbe di compensare gli oneri del differenziale tra importo riconosciuto alle strutture da tariffe provinciali e l'importo calcolato da tariffe nazionali. Su tale sfondo, invero, restano, a parere della Procura, proprio quelle

oltre 2.200 visite, prenotate nel 2025, dai cittadini trentini in regime *intramoenia*, con possibilità di compartecipazione agli oneri da parte della Provincia. Circostanza questa che non può ritenersi propriamente virtuosa, atteso il gettito fiscale provinciale e il regime tariffario previsto a livello nazionale, a parità di prestazione sanitaria resa.

8. Facendo, quindi, proprio il monito di Papa Leone XIV, presente nell'enciclica "*Magnifica Humanitas*", sarebbe bene, nel tempo presente, percorso da numerose crisi economiche nazionali e internazionali, nonché dal pervasivo avvento di una tecnologia fortemente impattante anche sui già precari equilibri occupazionali e reddituali delle famiglie "*individuare...nuove strade per il bene comune e la promozione di una vita dignitosa per tutti*".

\* \* \*

Il Sostituto Procuratore Generale

Anna Maria Iadecola

Il Procuratore regionale

Gianluca Albo